

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2019

Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione. (19A05560)

(GU n.212 del 10-9-2019)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 marzo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione;

Visto il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1942, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilità avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di tre mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, p

continuare a svolgere le attività professionali previste dal p della professione sanitaria di riferimento, purché si iscr entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaur istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione;

Visto il comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 201 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di e in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decret Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di c comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Visto il comma 540, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 201 145, il quale prevede che l'iscrizione negli elenchi speciali d al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziar strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, p possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funz rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entr vigore della medesima legge n. 145 del 2018;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4-bis, del 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai sc che non possono essere inseriti negli albi delle profe sanitarie e che, per esercitare la propria attività, iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi specia esaurimento, per essi esclusivamente istituiti;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta:

Art. 1

Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione

1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 fe 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della leg

dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanita radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti e speciali ad esaurimento:

a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di tecnico audiometrista;

c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di tecnico ortopedico;

e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di dietista;

f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perf cardiovascolare;

h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di igienista dentale;

i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di fisioterapista;

j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di logopedista;

k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di podologo;

l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attivita' professionali previste dal profilo della profe sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento

attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;

p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:

a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgano o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù della procedura selettiva pubblica;

b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;

3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento retributivo presso una struttura sanitaria o socio sanitaria a seguito di assunzione documentata;

c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività

professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:

I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti di collaborazioni espletate;

II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;

III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata.

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'inizio dell'attività libero professionale o per succedute disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere e continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i prestazioni lavorative certificate di cui al comma 2, lettere a), b), e c).

4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.

5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.

6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo elenco professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.

Art. 2

Ulteriori requisiti per l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento

1. Per l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento d all'art. 1, e' necessario il possesso dei seguenti, ulte requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europ
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) nessun carico pendente risultante dal certificato genera casellario giudiziale;
- d) residenza o domicilio professionale nella circoscr dell'Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi specia esaurimento, al quale si richiede l'iscrizione.

Art. 3

Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento

1. Gli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione territorialmente competenti.

2. Il consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanita radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e della prevenzione, dopo aver vagliat documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente de provvede all'iscrizione dei lavoratori nell'elenco special riferimento; stabilisce, inoltre, un contributo annuale a degli iscritti all'elenco speciale ad esaurimento necessa coprire le spese di gestione.

Art. 4

Cancellazione dagli elenchi speciali ad esaurimento

1. La cancellazione dall'elenco speciale ad esauriment pronunziata dal consiglio direttivo dell'Ordine competente territorio, nei casi di:

- b) perdita del godimento dei diritti civili;
- c) accertata carenza dei requisiti di cui precedenti articc
- d) rinuncia all'iscrizione;
- e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all'art.
- f) trasferimento all'estero.

2. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia all'iscr non puo' essere pronunziata se non previo contradditoric

l'interessato. La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Art. 5

Elenco speciale dei massofisioterapisti

1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 10 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l'elenco speciale di esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato consacrato ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e all'art. 2.

3. Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale di esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

4. I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.

5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta l'esigibilità se l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 6

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro:

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1-2960